



*Commissariato di Governo
per l'Emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini
in provincia di Caserta e zone limitrofe
(O.P.C.M. 21.12.2007 n. 3634)*

PIANO OPERATIVO

**per fronteggiare il rischio sanitario
connesso alla diffusione della brucellosi
negli allevamenti bufalini nel territorio
della provincia di Caserta e zone limitrofe**

Caserta, 05 maggio 2008

Nel presente documento si riporta il testo del Piano Operativo approvato con il Decreto commissariale n. 4 del 6 maggio 2008 con le modifiche ed integrazioni apportate dai Decreti commissariali n. 10 del 31 luglio 2008 e n. 49 del 28/11/2008

Il presente piano, scaturito per attuare le misure stabilite dall'O.P.C.M. 3634 del 21.12.2007, rappresenta un'ulteriore, significativa tappa per la definitiva eradicazione della brucellosi negli allevamenti bufalini della provincia di Caserta e zone limitrofe.

Il programma di profilassi, elaborato dal Commissariato di Governo, è stato il frutto di una convinta e sinergica collaborazione tra le Istituzioni coinvolte.

Vada, pertanto, al Ministero della Salute, agli Assessorati all'Agricoltura, alla Sanità ed all'Ambiente della Regione Campania, al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno di Portici, al Centro di Referenza Nazionale per le brucellosi di Teramo ed alle Aziende Sanitarie Locali CE1, CE2 e NA2, il mio più vivo e sentito ringraziamento.

Il Commissario
On. Andrea Cozzolino

Capitolo I

Situazione epidemiologica relativa alla brucellosi in provincia di Caserta e zone limitrofe.


1. Introduzione

Gli allevamenti bufalini con capi, presenti nella regione Campania al 20 febbraio sono 1.494 per un totale di 263.514 capi, distribuiti in 13 ASL come riportato nella Tabella 1.


Tabella 1

Patrimonio Bufalino Regione Campania al 20 febbraio 2008		
A.S.L.	Aziende presenti	Capi presenti
AV 1	2	138
AV 2	8	339
BN	20	1.166
CE 1	233	40.210
CE 2	744	140.515
NA 2	8	2.076
NA 3	1	232
NA 4	7	1.160
SA 1	5	203
SA 2	229	37.277
SA 3	237	40.198
TOTALE	1.494	263.514

Regione Campania - Allevamenti bufalini presenti al 20 febbraio 2008



Regione Campania - Capi bufalini presenti per ASL al 20 febbraio 2008



In provincia di Caserta e comuni limitrofi il patrimonio bufalino è costituito da n. 985 allevamenti con almeno un capo per un totale di 182.801 capi presenti (Fonte BDN al 20 febbraio 2008) (Tabella 2).

Tabella 2

Patrimonio Bufalino della Provincia di Caserta e Comuni limitrofi al 20 febbraio 2008		
A.S.L.	Aziende presenti	Capi presenti
CE 1	233	40.210
CE 2	744	140.515
NA 2	8	2.076
TOTALE	985	182.801

Suddivisione degli animali per classi di ETÀ

	MASCHI	FEMMINE	TOT.
0-12 Mesi	4.759	20.570	25.329
>12 Mesi	10.108	149.979	160.087
TOT.	14.867	170.549	185.416

Di seguito si riporta la distribuzione degli allevamenti, raggruppati per Comune, delle AA.SS.LL. CE1, CE2 e NA2.

ASL	DISTRETTO	COMUNE	AZIENDE	CAPI
CE1	27 - MADDALONI	MADDALONI	1	108
	28 - TEANO	FRANCOLISE	23	5228
		PIETRAVAIRANO	15	1203
		TEANO	3	117
		VAIRANO PATENORA	8	1190
	29 ROCCAMONFINA	GALLUCCIO	1	605
		MIGNANO MONTE LUNGO	1	153
		PRESENZANO	4	957
		ROCCA D'EVANDRO	4	908
	30 - PIEDIMONTE MATESE	AILANO	1	173
		CIORLANO	2	1249
		GIOIA SANNITICA	11	1582
		PRATELLA	2	148
		RAVISCANINA	3	794
		SAN GREGORIO MATESE	2	81
		SAN POTITO SANNITICO	1	199
		SANT'ANGELO D'ALIFE	20	3107
	31 - ALIFE	ALIFE	31	4515
		ALVIGNANO	16	1448
		BAIA E LATINA	21	2833
		DRAGONI	2	488
		LIBERI	3	157
		PIETRAMELARA	26	3461
		RIARDO	7	1277
		ROCCAROMANA	7	482
	32 - CAIAZZO	CAIAZZO	13	1154
		CASTEL CAMPAGNANO	2	89
		CASTEL DI SASSO	2	510
		FORMICOLA	1	99
		PIANA DI MONTE VERNA	5	291
		PONTELATONE	23	2886
		RUVIANO	5	736
33 - MARCIANISE	MACERATA CAMPANIA	3	387	
	MARCIANISE	7	1622	

CE2	AMBITO 1 - AVERSA	CASALUCE	3	88
		GRICIGNANO DI AVERSA	3	321
		ORTA DI ATELLA	1	396
	AMBITO 2 - SAN MARCELLINO	CASAL DI PRINCIPE	8	1138
		FRIGNANO	1	52
		LUSCIANO	2	259
		SAN CIPRIANO D'AVERSA	5	262
		SANTA MARIA LA FOSSA	75	9975
		VILLA DI BRIANO	5	796
		VILLA LITERNO	45	5979
	AMBITO 3 - SANTA MARIA C. V.	SAN PRISCO	1	
		SAN TAMMARO	30	4424
		SANTA MARIA CAPUA VETERE	3	546
	AMBITO 4 - CAPUA	BELLONA	2	194
		CALVI RISORTA	3	230
		CAPUA	31	3079
		GIANO VETUSTO	2	208
		GRAZZANISE	151	23532
		PASTORANO	10	3694
		PIGNATARO MAGGIORE	25	5576
		SPARANISE	8	1353
		VITULAZIO	12	2746
	AMBITO 5 - SESSA AURUNCA	CARINOLA	20	4658
		CELLOLE	18	3.449
		FALCIANO DEL MASSICO	29	5761
		MONDRAGONE	21	2241
		SESSA AURUNCA	32	5607
AMBITO 6 - CANCELLO ED ARNONE	CANCELLO ED ARNONE	168	28104	
	CASTEL VOLTURNO	149	25855	
NA2	POLIDISTRETTO - BACOLI	GIUGLIANO IN CAMPANIA	8	1908

2. Dati epidemiologici


Da un'indagine per la georeferenziazione degli allevamenti, effettuata dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regione Campania presso l'IZSM di Portici, è stata individuata nel dettaglio la localizzazione e la consistenza dei singoli allevamenti insistenti sul territorio individuato dall'OPCM 3634/07, come da tavola 1.

Tavola 1



La sottostante tabella, elaborata con i dati trasmessi dai Servizi Veterinari territoriali interessati, incrociati con i dati di BDN e gli esiti degli esami di laboratorio riferiti al periodo che va dal 1 gennaio 2007 al 29 febbraio 2008, suddivide le aziende per classi di infezione.

Tavola 2




In particolare è stato definito l'elenco delle aziende sottoposte ad almeno un controllo per Brucellosi nel periodo considerato, evidenziando quelle nelle quali risultano presenti capi infetti non ancora abbattuti. Suddividendo tali allevamenti per classi di infezione (animali da abbattere/animali presenti), solo 24, ovvero il 2,55%, hanno attualmente una infezione intraziendale superiore al 50% e pertanto per esse è proponibile l'abbattimento dell'intero effettivo aziendale; la classe più rappresentata è quella delle aziende con infezione intraziendale dal 20 al 50%, cioè 119 aziende, che contengono attualmente un totale di circa 11.000 capi infetti da abbattere.

E' da rilevare comunque che 655 allevamenti (il 70% circa degli allevamenti insistenti sul territorio), attualmente sono negativi alle indagini sierologiche o hanno già abbattuto i capi precedentemente sieropositivi.

Suddivisione degli allevamenti per classi di INFEZIONE

Classe di pos %	n. aziende	Capi in azienda	Capi positivi	% az pos	% capi pos sul totale dei positivi
0	655	98.866	0	69,53%	0,00%
0-5	47	11.702	162	4,99%	0,94%
5-10	39	6.958	506	4,14%	2,93%
10-20	58	16.963	2.621	6,16%	15,19%
20-50	119	33.053	11.503	12,63%	66,67%
> 50	24	4.062	2.462	2,55%	14,27%
TOTALI	942	171.604	17.254		



Da una suddivisione di questi allevamenti per classi di consistenza si evidenzia che la classe più rappresentata è quella da 100 a 300 capi presenti (41,4% sul totale delle aziende). Questa stessa classe presenta anche la percentuale maggiore di aziende infette sul totale delle infette (51,92 %) ed una buona percentuale di aziende infette all'interno della stessa classe: 149 infette su 390, cioè il 38,2%, di cui il 40% circa con una prevalenza interaziendale dal 20 al 50%.

Suddivisione degli allevamenti per CONSISTENZA

Classi di consistenza	n. aziende all'interno di ciascuna classe	% aziende all'interno delle classi	n. aziende con capi da abbattere per ciascuna classe	% aziende con capi da abbattere all'interno delle classi	% aziende con capi da abbattere sul totale delle infette
Fino a 50 capi	180	19,11%	20	11,11%	6,97%
Da 50 a 100	204	21,66%	35	17,16%	12,20%
Da 100 a 300	390	41,40%	149	38,21%	51,92%
Da 300 a 600	138	14,65%	67	48,55%	23,34%
Oltre 600	30	3,18%	16	53,33%	5,57%
TOTALE	942		287		

Le restanti aziende presenti in banca dati nazionale e non considerate nella precedente analisi (riportate in allegato A come "NT"), sono aziende che dai dati a disposizione non risultano testate nel periodo che va dal 01.01.2007 al 29.02.2008. Per alcune di queste che in BDN risultano da "ingrasso" o "carne", va verificato l'effettivo indirizzo produttivo. Le altre, che attualmente sono da considerarsi con stato sanitario sconosciuto, devono essere sottoposte a verifica e profilassi.

Capitolo II

Criteria scientifici per la programmazione e la pianificazione delle operazioni di profilassi ai fini del risanamento del territorio dalla brucellosi bufalina

1. Criteri

L'intervento deve tenere conto della preminente esigenza di:

- a. circoscrivere i focolai di infezione;
- b. risanare nel più breve tempo possibile gli allevamenti infetti;
- c. tutelare il patrimonio bufalino evitando l'ulteriore diffusione della malattia.

La suddivisione delle aziende per classi di infezione, pertanto, è finalizzata alla programmazione dell'intervento di risanamento, il quale prevede tre livelli di azione ed attenzione contemporanei, a seconda della prevalenza di infezione brucellare, come di seguito specificato:

- d. Livello 1: Prima fascia di allevamenti (prevalenza da 0 a 20% - 50% - classi da 1 a 3 o 4 Allegato A): concentrare le forze in campo, sia in termini di abbattimento sia di successivo ricontrollo;
- e. Livello 2: Seconda fascia di allevamenti (prevalenza da 20 - 50% in su): garantire l'abbattimento totale (stamping out) anche sulla base di una valutazione epidemiologica;
- f. Livello 3: Terza fascia di allevamenti negativi all'ultimo controllo o ufficialmente indenni o indenni da brucellosi: garantire i ricontrolli di routine per la riacquisizione o il mantenimento della qualifica sanitaria.

La divisione nei suddetti tre livelli di azione deve - di massima - rispondere all'esigenza di completare la prima fase di intervento entro 10 settimane, nel corso delle quali sarebbe opportuno procedere all'abbattimento di tutti i capi attualmente positivi alla brucellosi bufalina e, quindi, consentire un'accelerazione equilibrata delle attività di profilassi della brucellosi.

2. I tempi

Il presente protocollo è realizzabile in 15 mesi , suddivisibile in tre fasi:

- fase di attacco (10 settimane)
- fase di mantenimento/verifica (8 mesi)
- fase di consegna (4 mesi)

per passare ad una gestione ordinaria delle profilassi di stato.

2.1 Fase di attacco (10 settimane)

La prima fase è la più importante e delicata e, come già detto, deve possibilmente garantire l'abbattimento di tutti i capi attualmente positivi ed inoltre garantire la fattibilità di ulteriori abbattimenti di capi nuovi positivi.

In dettaglio, in questa fase occorre:

- assicurare il trasporto e la macellazione di 300/500 capi bufalini al giorno (circa 2000 capi/settimana fino alla decima settimana); in merito è stata valutata la possibilità di deroga all'abbattimento fuori regione;
- effettuare l'abbattimento totale dei capi presenti nelle 24 aziende con prevalenza superiore al 50% (per complessivi 4062 capi);

- eseguire l'abbattimento degli animali infetti negli allevamenti con classe di infezione:
 - . 20 - 50% (per complessivi 11.503 capi), valutando in tali aziende la necessità di procedere allo "stamping out", dietro un'attenta valutazione della situazione epidemiologica;
 - . 10 - 20% (per complessivi 2.601 capi);
 - . 0-5% e 5-10% (per complessivi 668 capi);
- avviare tempestivamente i controlli negli allevamenti positivi del livello 1.
La prima prova successiva all'abbattimento è da considerarsi prelievo straordinario atteso il lungo periodo trascorso dall'ultimo controllo e non costituirà l'inizio della fase di risanamento, la quale decorrerà dal successivo prelievo, nel rispetto delle periodicità previste dalle relative norme comunitarie e nazionali;
- tenere conto dell'eventualità del rinvenimento di nuovi capi positivi nel corso di successivi controlli e prevedere i tempi per il conseguente abbattimento;
- garantire i controlli di routine negli allevamenti di livello 3;
- praticare la vaccinazione dei capi che rientrano nei parametri dei capi vaccinabili.

Durante questa fase sono previsti delle verifiche sull'efficacia ed adeguatezza del dispositivo in campo e, quindi, eventuali correttivi in corso di realizzazione dell'intervento.

2.2 Fase di mantenimento/verifica (8 mesi)

In questa fase si prevede di:

- completare il risanamento e l'acquisizione della qualifica sanitaria (Ufficialmente Indenne o Indenne) delle aziende con bassa positività;
- azzerare la sieropositività nei territori con prevalenza contenuta mediante la prosecuzione degli interventi coordinati di profilassi (prelievi ematici; abbattimento capi infetti; ritorno in azienda ogni tre settimane circa);
- vaccinazione impuberi;
- abbattimento eventuali nuovi capi siero-positivi.

Anche in questa fase sono previsti dei controlli al piano ed eventuali correttivi.

2.3 Fase di consegna (4 mesi)

Ultima fase, è la chiusura del piano straordinario ed il passaggio di consegna alle ASL della gestione dei singoli allevamenti tutti provvisti di qualifica sanitaria (Ufficialmente Indenne o Indenne), per il prosieguo delle profilassi di stato.

A latere di tale programma, è comunque auspicabile che venga creata una Banca Dati Genetica del patrimonio bufalino campano, attività già avviata in parte a campione, mediante apposito progetto sperimentale presso l'IZSM di Portici, anche ai fini della tutela della razza bufalina allevata in Campania.

In allegato A si riporta l'elenco dettagliato delle aziende con le relative classi di positività e la calendarizzazione raccomandata degli interventi.

Capitolo III

Programma di applicazione OPCM 21-12-2007

1.1 Ambito di applicazione del programma

Il programma si applica nel territorio della provincia di Caserta. In presenza di particolari condizioni epidemiologiche, e solo per aziende bufaline situate in territori limitrofi alla provincia di Caserta per i quali non possa essere escluso il rischio di diffusione della malattia in provenienza da tale territorio, previo parere della Task Force nazionale istituita in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Ordinanza ministeriale 14 novembre 2006, può essere esteso l'obbligo di vaccinazione di cui al successivo punto 2.7

1.2. Obiettivi e durata del programma

Il programma ha durata triennale, fino al 31 dicembre 2010, e per tale termine si prefigge l'obiettivo del contenimento della brucellosi bufalina in provincia di Caserta, con significativa diminuzione dei tassi di prevalenza e incidenza della malattia.

Tale obiettivo viene raggiunto attraverso:

- a) Verifica costante della corretta iscrizione nella Banca Dati Nazionale di tutte le aziende e tutti i capi bufalini con indicazione dello stato sanitario e relativi aggiornamenti, sulla base di quanto previsto in **Allegato B** al presente piano;
- b) Applicazione della Delibera di G.R. n° 948/2006 e Decreto n° 40/2006 per l'identificazione elettronica di tutto il patrimonio bufalino della provincia di Caserta entro il 2008;
- c) Controllo sulle movimentazioni;
- d) Controllo annuale per brucellosi del 100% della popolazione bufalina della provincia di Caserta con le periodicità dei prelievi ai fini dell'acquisizione e mantenimento delle qualifiche sanitarie previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute 14 novembre 2006;
- e) Abbattimento dei capi infetti entro 15 giorni dalla notifica di sieropositività;
- f) Vaccinazione obbligatoria dei bufali impuberi degli allevamenti presenti nelle zone a rischio più elevato, secondo le specifiche di cui al successivo punto 2.7;
- g) Attuazione di un sistema di vigilanza idoneo a garantire l'esclusione dal consumo umano del latte di animali infetti;
- h) Identificazione e tipizzazione delle brucelle circolanti nel patrimonio zootecnico della provincia di Caserta;

1.3 Identificazione delle aziende e degli animali

I Servizi Veterinari competenti per territorio provvedono all'aggiornamento continuo della BDN delle aziende e dei capi bufalini della provincia di Caserta, in particolare inseriscono ove mancanti le coordinate geografiche degli allevamenti e le relative qualifiche sanitarie aggiornando queste ultime con le periodicità previste dalla Ordinanza Ministeriale 14 novembre 2006.

Gli animali della specie bufalina sono identificati conformemente al Regolamento (CE) 1760/2000 e successive modifiche e integrazioni .

I servizi Veterinari competenti provvedono a verificare la corretta applicazione del regolamento utilizzando la specifica Check List trasmessa dal Ministero della Salute e, comunque, nel corso degli interventi in allevamento per le profilassi obbligatorie (Tbc, Brc, Leb).

In caso di riscontro di inosservanze delle norme in materia di Identificazione e Registrazione degli animali si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.L.vo 58/2004, e non pecuniarie previste dal Regolamento (CE) 494/98.

Tutti gli animali della specie bufalina della provincia di Caserta sono ulteriormente identificati entro il 31 dicembre 2008, a mezzo di boli ruminali elettronici con le procedure stabilite dal Decreto dirigenziale 40/2006 e relativo protocollo attuativo. In ambito di prima applicazione del presente piano, e comunque entro il 31 dicembre 2007, sono identificati elettronicamente con priorità assoluta i capi bufalini degli allevamenti situati nei Comuni di Cancellò ed Arnone, Castel Volturno e Grazzanise. Le aziende che hanno già adottato o intendono adottare autonomamente, a proprie spese, sistemi di identificazione elettronica con bolo ruminale dei propri animali, nel rispetto degli standard indicati dal Servizio Veterinario Regionale, devono notificare ai Servizi Veterinari l'elenco degli animali imbolati con specifica dei numeri identificativi di ciascun bolo ruminale. I Servizi Veterinari delle AA. SS. LL., effettuati i dovuti riscontri, provvedono alla registrazione nella BDN delle informazioni relative abbinando in particolare il numero di marca auricolare con il numero identificativo del bolo ruminale.

1.4 Movimentazione degli animali

Le movimentazioni di animali della specie bufalina da allevamenti della provincia di Caserta diverse dall'invio diretto ad uno stabilimento di macellazione sono consentite solo da allevamenti in possesso della qualifica di ufficialmente indenne o indenne da brucellosi, giusta la normativa vigente, anche tenuto conto di quanto specificato al successivo punto 2.7.

Oltre alla esecuzione dei controlli previsti nei 30 giorni precedenti la movimentazione, gli animali devono essere sottoposti ad identificazione aggiuntiva con bolo ruminale elettronico, qualora non già imbolati, prima della movimentazione e gli estremi dell'identificazione elettronica devono essere riportati in Banca Dati Nazionale e devono figurare sul modello di accompagnamento (mod. 4) che in ogni caso deve essere firmato dal Veterinario Ufficiale responsabile dell'allevamento

Nelle aziende bufaline da ingrasso che, praticano esclusivamente tale attività è fatto divieto di allevamento di altri animali recettivi alla brucellosi. In tali aziende possono essere introdotti esclusivamente animali provenienti da allevamenti Ufficialmente indenni o indenni da brucellosi e che, se di età superiore ai 12 mesi, sono stati sottoposti con esito favorevole ad una prova sierologica individuale per brucellosi nei 30 giorni precedenti la movimentazione.

Gli animali presenti nelle aziende da ingrasso possono essere movimentati esclusivamente verso uno stabilimento di macellazione.

1.5 Controlli

Tutti i capi bufalini di età superiore ai 12 mesi sono sottoposti alle prove sierologiche previste all'art. 5 del D.M. 651/94 e dalla O.M. 14 novembre 2006, avendo cura di applicare quanto previsto anche dall'**Allegato B** al presente piano.

Possono essere sottoposti al controllo solo gli animali correttamente identificati conformemente al Regolamento (CE) 1760/2000 e successive modifiche e integrazioni e, a partire dal 1 gennaio 2008, solo i capi bufalini identificati anche con bolo ruminale elettronico.

Le operazioni di prelievo sono effettuate dai Medici Veterinari dipendenti delle AA.SS.LL. nonché dai Medici Veterinari libero professionisti convenzionati. In ogni caso, i Veterinari prelevatori sono tenuti preliminarmente ad effettuare controlli di conformità a riguardo dell'anagrafe del bestiame; eventuali irregolarità riscontrate sono segnalate ai Veterinari Ufficiali ai fini della eventuale applicazione delle sanzioni previste.

I campioni sono consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal prelievo.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici provvede alla esecuzione delle prove ufficiali sui campioni di cui al precedente comma 1, secondo le modalità previste dall'art. 5 D.M. 651/94 e alla O.M. 14 novembre 2006, con particolare riferimento all'obbligo di trasmettere i risultati entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dei campioni, in caso di positività mediante fax da inviare al Responsabile del Servizio Veterinario competente della ASL richiedente, ai fini della tempestiva notifica agli allevatori.

La procedura di notifica dei risultati degli esami sierologici ufficiali, e dei relativi ordini di abbattimento dei capi risultati infetti, è quella fissata dalla Delibera di G.R. n. 739 del 6 giugno 2006. Il Servizio Veterinario competente propone all'Autorità sanitaria la adozione formale delle altre misure sanitarie previste negli allevamenti infetti nonché, qualora non venga rispettato il termine di abbattimento prescritto, al Direttore Generale della ASL l'ordinanza di abbattimento coatto

1.6 Misure previste per gli animali e gli allevamenti infetti

La procedura di notifica dei risultati degli esami sierologici ufficiali, e dei relativi ordini di abbattimento dei capi risultati infetti, è quella fissata dalla Delibera di G.R. n. 739 del 6 giugno 2006. Il Servizio Veterinario competente propone all'Autorità sanitaria la adozione formale delle altre misure sanitarie previste negli allevamenti infetti

Gli animali riconosciuti infetti sono immediatamente isolati dal resto degli animali dell'azienda previo controllo della loro identificazione, anche elettronica. Fino al 31 dicembre 2007, in caso di riscontro di positività in animali non identificati elettronicamente, al momento della notifica, si provvede contestualmente all'imbolatura e all'apposizione di una marca a prelievo cutaneo.

Gli animali infetti sono abbattuti entro il termine massimo di 15 giorni dalla notifica dell'ordine di abbattimento. Qualora non venga rispettato il termine di abbattimento prescritto, il Servizio Veterinario competente propone al Direttore Generale della ASL o suo delegato l'emissione di apposita ordinanza di abbattimento coatto nel termine di 15 giorni, da attuarsi eventualmente con l'ausilio della forza pubblica.

Gli animali infetti sono avviati direttamente allo stabilimento di macellazione in vincolo sanitario, in automezzi piombati a cura del Servizio Veterinario, fermo restando il rispetto delle linee guida di cui all'**Allegato C**.

I servizi veterinari competenti sullo stabilimento di macellazione provvedono al recupero e alla conservazione dei boli ruminali elettronici.

Negli allevamenti risultati positivi, le operazioni di risanamento della brucellosi, nel rispetto della legislazione vigente per le specie interessate, sono estese a tutte le specie sensibili presenti in allevamento. I Direttori Generali delle AA.SS.LL. competenti provvedono, anche a mezzo stazioni mobili, affinché siano garantite le operazioni di disinfezione delle aziende in corso di risanamento.

L'ottenimento ed il mantenimento della qualifica di Allevamento bufalino ufficialmente indenne o indenne da brucellosi deve rispettare le linee guida emanate dalla Task Force nazionale, di cui all'articolo 18 dell'O.M. 14-11-2006, trasmesse dal Ministero della Salute in data 21-11-2007, con nota prot. n. DGSA.II/14243/P.c.1.b/278 (**Allegato D**).

1.7 Vaccinazione

La parte del territorio della Provincia di Caserta individuata in allegato al presente provvedimento viene definita "area ad alto rischio" di diffusione della brucellosi, mentre la restante parte del territorio provinciale viene definito come "area a basso rischio".

Previa accurata valutazione epidemiologica, la Task force regionale, istituita ai sensi della DGR n° 122 del 9 febbraio 2007, propone alla approvazione della task force nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 18 della O.M. 14 novembre 2006, modifiche alla distribuzione delle zone "ad alto e basso rischio" in funzione della evoluzione della malattia in provincia di Caserta



E' resa obbligatoria la vaccinazione contro la brucellosi in tutti gli allevamenti bufalini situati nell'"Area ad alto rischio".

La vaccinazione è effettuata con il vaccino RB51, e deve essere praticata nei bufali impuberi di età compresa tra i sei e i nove mesi, con un richiamo a distanza di un mese.

In ambito di prima applicazione del presente piano è prioritaria la vaccinazione dei bufali impuberi nei Comuni di Cancellò ed Arnone, Castel Volturno e Grazzanise

Previa richiesta degli allevatori interessati, sulla base di una valutazione epidemiologica e territoriale effettuata dal Servizio Veterinario competente, mediante l'utilizzo di una scheda di rilevazione dati elaborata dall'OEVR in collaborazione con il Centro di riferimento di Teramo, la Task Force regionale autorizza che in allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi situati all'interno della zona ad alto rischio la vaccinazione possa non essere effettuata al fine del mantenimento della qualifica sanitaria posseduta.

Previa richiesta degli allevatori interessati, sulla base di una valutazione epidemiologica e territoriale effettuata dal Servizio Veterinario competente, mediante l'utilizzo di una scheda di rilevazione dati elaborata dall'OEVR in collaborazione con il Centro di referenza di Teramo, la Task Force regionale autorizza la vaccinazione di allevamenti bufalini situati nell'area "a basso rischio"

In entrambi i casi la Task Force regionale informa la Task Force nazionale sulle decisioni assunte.

Possono essere vaccinati esclusivamente animali identificati a norma del Regolamento (CE) 1760 e provvisti altresì di bolo ruminale elettronico.

E' in ogni caso vietata la vaccinazione dei capi bufalini maschi.

Le vaccinazioni sono effettuate dai Medici Veterinari dipendenti delle AA.SS.LL. nonché dai Medici Veterinari liberi professionisti, convenzionati, sulla base di un protocollo operativo fornito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Oltre alle disposizioni contenute nel presente Piano, dovranno essere rispettate tutte le condizioni stabilite nella decisione 2002/598/CE.

In particolare:

- a) è vietata la movimentazione degli animali provenienti da allevamenti vaccinati con RB51, verso allevamenti che non facciano uso dello stesso vaccino;
- b) i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL forniscono mensilmente al Servizio Veterinario Regionale e all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale l'elenco delle aziende vaccinate e l'identificativo di tutti gli animali vaccinati;
- c) i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. provvedono e garantiscono che sul passaporto dei bufali vaccinati sia riportata la seguente dicitura "animale vaccinato con RB51 non destinabile a scambi intracomunitari";
- d) l'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici può effettuare a campione prove diagnostiche con antigene specifico RB51 in animali vaccinati, su campioni prelevati nell'ambito delle attività di profilassi di Stato.

L'acquisto, la conservazione e la distribuzione del vaccino RB51 sono a carico, rispettivamente, della Regione Campania e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

I Servizi Veterinari locali richiedono all'IZS del Mezzogiorno la fornitura delle dosi necessarie; l'IZS e i Servizi Veterinari delle ASL tengono aggiornati registri di carico e scarico del vaccino, secondo modulistica predisposta dall'OEVR.

1.8 Conferimento del latte agli stabilimenti di trasformazione e controlli

Tutti i detentori di aziende bufaline della provincia di Caserta devono comunicare al Servizio Veterinario della ASL competente il nominativo dello stabilimento o degli stabilimenti cui conferiscono il latte. Devono comunicare altresì ogni variazione di destinazione del latte entro 15 giorni.

Il latte proveniente da allevamenti bufalini non in possesso della qualifica sanitaria di Indenne o Ufficialmente indenne deve essere:

- a) distrutto o somministrato agli animali della stessa azienda previo trattamento termico se proveniente da animali infetti o sospetti di infezione;
- b) conferito a stabilimenti di trasformazione che ne assicurino il trattamento termico richiesto, se prodotto da animali sieronegativi.

Il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio assicura la vigilanza sulle disposizioni del presente punto documentando l'avvenuta esecuzione dei controlli mediante apposita registrazione sul registro di carico e scarico del latte prodotto.

I titolari degli stabilimenti di trasformazione cui afferisce latte bufalino di allevamenti siti nella Provincia di Caserta devono redigere un piano di autocontrollo nel quale siano previste misure preventive ed azioni correttive nei riguardi della *Brucella* spp. Il predetto piano di autocontrollo, deve prevedere altresì un processo di produzione con il flusso "tutto in avanti", nonché le misure preventive adottate per scongiurare il pericolo di possibili contaminazioni crociate e, in modo particolare, tra materia prima e prodotto finito.

Le misure preventive e le azioni correttive di cui al precedente comma 1, devono essere approvate, per ogni stabilimento, dal Veterinario Ufficiale.

Il Servizio Veterinario competente, qualora constati che gli stabilimenti ritirano latte in difformità a quanto prescritto o che non vengano comunque rispettate le condizioni del presente piano, è tenuto a comunicare quanto riscontrato al Settore Veterinario Regionale che provvede alla revoca del riconoscimento comunitario per gli stabilimenti in questione. Nel caso in cui tali difformità siano riscontrate in stabilimenti autorizzati ai sensi della Legge 30 aprile 1962, n° 283, l'Autorità sanitaria competente provvede alla revoca della autorizzazione rilasciata.

1.9 Ulteriori prescrizioni

In tutte le aziende bufaline è fatto assoluto divieto di caccia e di pascolo vagante di bovini, bufalini e ovi-caprini.

I Servizi Veterinari delle ASL provvedono alla puntuale applicazione del disposto della Ordinanza del Ministero della Salute 14 novembre 2006 relativa ai provvedimenti da adottare nei confronti di greggi che esercitano transumanza e pascolo vagante e non in possesso di qualifica sanitaria.

I Servizi Veterinari locali comunicano all'AGEA, o agli organismi pagatori regionali ove esistenti, i nominativi degli allevatori che non hanno provveduto a macellare i capi nei termini di cui all'articolo 12, comma 3, dell'O.M. 14-11-2006, nonché in caso di mancata cooperazione con il Servizio Veterinario locale nell'esecuzione dei piani di profilassi nazionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dell'O.M. 14-11-2006, utilizzando il format di cui all'**Allegato E**.

1.10 Flussi informativi

I Servizi Veterinari delle ASL assicurano il flusso informativo di cui all'**Allegato B**, relativamente agli animali ed allevamenti controllati, e all'**Allegato C**, relativamente ai capi abbattuti al mattatoio.

L'Osservatorio Epidemiologico Regionale, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, coordina la raccolta, la gestione e l'invio dei dati al Servizio Veterinario Regionale, al Ministero della Salute, al Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi.

Elenco dei Comuni della Zona ad alto rischio:

COMUNI	Istat	ASL	Distretto
AVERSA	61005	CE2	AMBITO 1
BELLONA	61007	CE2	AMBITO 4
CAIANELLO	61008	CE1	28 – TEANO
CALVI RISORTA	61010	CE2	AMBITO 4
CAMIGLIANO	61011	CE2	AMBITO 4
CANCELLO ED ARNONE	61012	CE2	AMBITO 6
CAPUA	61015	CE2	AMBITO 4
CARINARO	61016	CE2	AMBITO 1
CARINOLA	61017	CE2	AMBITO 5
CASAL DI PRINCIPE	61019	CE2	AMBITO 2
CASALUCE	61020	CE2	AMBITO 1
CASAPESENNA	61103	CE2	AMBITO 2
CASAPULLA	61021	CE2	AMBITO 3
CASTEL VOLTURNO	61027	CE2	AMBITO 6
CELLOLE	61102	CE2	AMBITO 5
CESA	61029	CE2	AMBITO 1
CURTI	61032	CE2	AMBITO 3
FALCIANO DEL MASSICO	61101	CE2	AMBITO 5
FRANCOLISE	61036	CE1	28 – TEANO
FRIGNANO	61037	CE2	AMBITO 2
GIANO VETUSTO	61040	CE2	AMBITO 4
GRAZZANISE	61042	CE2	AMBITO 4
GRICIGNANO DI AVERSA	61043	CE2	AMBITO 1
LUSCIANO	61046	CE2	AMBITO 2
MONDRAGONE	61052	CE2	AMBITO 5
ORTA DI ATELLA	61053	CE2	AMBITO 1
PARETE	61054	CE2	AMBITO 2
PASTORANO	61055	CE2	AMBITO 4
PIETRAVAIRANO	61059	CE1	28 – TEANO
PIGNATARO MAGGIORE	61060	CE2	AMBITO 4
ROCCHETTA E CROCE	61072	CE2	AMBITO 4
SAN CIPRIANO D'AVERSA	61074	CE2	AMBITO 2
SAN MARCELLINO	64077	CE2	AMBITO 2
SAN PRISCO	61081	CE2	AMBITO 3
SAN TAMMARO	61085	CE2	AMBITO 3
SANTA MARIA CAPUA VETERE	61083	CE2	AMBITO 3
SANTA MARIA LA FOSSA	61084	CE2	AMBITO 2
SANT'ARPINO	61087	CE2	AMBITO 1
SESSA AURUNCA	61088	CE2	AMBITO 5
SPARANISE	61089	CE2	AMBITO 4
SUCCIVO	61090	CE2	AMBITO 1
TEANO	61091	CE1	28 – TEANO
TEVEROLA	61092	CE2	AMBITO 1
TRENTOLA-DUCENTA	61094	CE2	AMBITO 2
VAIRANO PATENORA	61095	CE1	28 – TEANO
VILLA DI BRIANO	61098	CE2	AMBITO 2
VILLA LITERNO	61099	CE2	AMBITO 2
VITULAZIO	61100	CE2	AMBITO 4

Capitolo IV

Procedure per l'erogazione degli indennizzi per i capi bufalini abbattuti in provincia di Caserta in attuazione dell'O.M. del 14 novembre 2006

1. Generalità

Con Ordinanza 14 novembre 2006 del Ministro della Salute sono state adottate misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini.

Con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 2038 del 23 novembre 2007 è stato approvato il Piano Triennale per il controllo della brucellosi bufalina in Provincia di Caserta.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 Dicembre 2007 n. 3634 è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui al predetto DPCM del 3 agosto 2007, l'Assessore all'agricoltura ed alle attività produttive della Giunta regionale della Campania, onorevole Andrea Cozzolino. Fra i compiti assegnati al Commissario delegato vi è anche la corresponsione di indennizzi, per gli abbattimenti disposti ed effettuati in attuazione della predetta Ordinanza del Ministro della Salute del 14 novembre 2006, indicati al successivo punto 2..

Con Ordinanza n. 3675 del 28 maggio 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata modificata la predetta OPCM n. 3634/2007 sopprimendo, tra l'altro, l'ultimo periodo dell'art. 3, comma 1, lettera b) che subordinava all'effettiva ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale l'erogazione dell'indennizzo indicato alla lettera b) del successivo punto 2..

2. Soggetti beneficiari, importi degli indennizzi, valore di mercato dei capi abbattuti e quantificazione dei mancati redditi

I soggetti beneficiari, ai sensi dell'Art. 3 della predetta OPCM 21 Dicembre 2007 n. 3634, sono i proprietari di capi bufalini allevati in aziende zootecniche presenti sul territorio della provincia di Caserta e nei territori limitrofi, per le quali si attua il predetto Piano straordinario di eradicazione, regolarmente iscritte nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica, ed abbattuti in conseguenza alla riscontrata positività ai test per la brucellosi, in attuazione dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 novembre 2006.

Conformemente a quanto disposto dal comma 5 dell'Art. 12 della predetta Ordinanza 14 novembre 2006, non è corrisposto alcun indennizzo per gli animali macellati o abbattuti oltre il termine di quindici giorni dalla notifica ufficiale dell'Ordinanza di Abbattimento al proprietario o detentore degli animali, relativa sia ai capi infetti, sia eventualmente a capi sani, in caso di abbattimento totale.

L'indennizzo è erogato esclusivamente in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 della richiamata Ordinanza 14 novembre 2006.

Altresì il Commissario provvede a comunicare all'AGEA i nominativi degli allevatori che non hanno provveduto a macellare i capi nei termini di cui all'Articolo 12, comma 3 della richiamata Ordinanza 14 novembre 2006, nonché in caso di mancata cooperazione con i competenti Servizi Veterinari nell'esecuzione dei piani di profilassi della brucellosi.

Gli importi per gli indennizzi erogati per i capi bufalini abbattuti in conseguenza alla riscontrata positività ai test per la brucellosi sono così determinati:

- a) indennizzo previsto dalla legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modifiche ed integrazioni, così come determinato dal D.M. 27 dicembre 2007. Gli importi da erogare per ciascuna categoria sono riportati nella successiva tabella 1;

- b) un ulteriore indennizzo considerando il valore di mercato alla data di emanazione della predetta OPCM 3634 del 21/12/2007, desunto dal Bollettino ISMEA: “Prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218”, al netto degli indennizzi di cui al precedente punto a), dell’importo ricavato dalla vendita delle carni degli animali infetti nonché di rimborsi previsti da polizze assicurative specifiche per danni conseguenti a malattie infettive, eventualmente sottoscritte. Al valore di mercato degli animali abbattuti sarà pertanto detratto il maggiore importo fra quello indicato nella fattura di vendita per macello e quello indicato nella relativa scheda tecnica rilasciata dal macello ove gli stessi sono stati abbattuti.

Gli importi per ciascuna categoria sono riportati nella successiva tabella 2.

Per il giovane bestiame, al fine di consentire l’uniforme attribuzione dei capi abbattuti alle specifiche classi e sottoclassi, le informazioni riportate nella tabella ISMEA sono state integrate da dati rilevati dalla letteratura tecnica di riferimento. Inoltre per i capi di sesso maschile, fino all’età di otto mesi, sono utilizzate le classi e le sottoclassi relative ai capi di sesso femminile.

Per le bufale adulte l’assegnazione alla rispettiva sottoclasse viene effettuata da ISMEA in funzione del numero dei parti avuti. Tuttavia l’applicazione di tale criterio evidenzia le seguenti criticità:

- le bufale che presentano difficoltà riproduttive con conseguente minor numero di parti e quindi minore efficienza produttiva potrebbero essere assegnate a categorie cui corrisponde un indennizzo superiore;
- eventuali omesse registrazioni in BDN dei capi nati dalle bufale detenute, frutto di comportamenti fraudolenti o colposi, potrebbe determinare, anche in questo caso, l’assegnazione delle stesse a categorie cui corrisponde un indennizzo superiore.

Per eliminare gli effetti delle predette criticità, l’attribuzione delle bufale adulte alle sottoclassi determinate da ISMEA avverrà tenendo conto dell’età media ai parti, calcolata dall’Associazione Nazionale Allevatori della Specie Bufalina sulla base dei dati rilevati sui capi sottoposti ai controlli ufficiali della produttività in provincia di Caserta. L’età dei capi per i quali si richiede l’indennizzo sarà rilevata direttamente in BDN.

Considerato inoltre che il bollettino ISMEA riporta, per ogni categoria considerata, i valori massimi e minimi, per la determinazione del valore da attribuire ai singoli capi da indennizzare, si farà riferimento alla media matematica tra i due valori.

- c) indennizzo per la perdita di reddito dovuta ad obblighi di quarantena e difficoltà di ripopolamento. L’importo è quantificato in misura delle unità bovine adulte (UBA) abbattute ed è corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi. L’importo è determinato sulla base dell’indagine ISMEA 2006 "*Analisi del costo e della redditività della produzione di latte di bufala*" e dei dati AIA della produzione media per bufala sotto controllo nella provincia di Caserta – Anno 2006 (tabella 3). Il calcolo delle UBA abbattute è effettuato sulla base della successiva tabella 4, nella quale sono riportati i parametri fissati dal regolamento CE 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n° 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale. Il calcolo dell’indennizzo spettante per ciascun capo abbattuto è effettuato moltiplicando il reddito medio per bufala nella provincia di Caserta, pari ad €496,98, per il relativo coefficiente UB, così come indicato nella successiva tabella 4.

L’erogazione dell’indennizzo di cui alla lettera c) è subordinata all’effettiva ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale. La sostituzione dei capi abbattuti deve essere completata entro 24 mesi a partire dalla data di estinzione del focolaio di malattia infettiva. I capi che sostituiscono quelli abbattuti devono essere acquistati da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi,

indenni da leucosi e ufficialmente indenni o indenni da brucellosi. Si può procedere alla sostituzione dei capi abbattuti anche con capi nati nella stessa azienda.

Si intende completata la sostituzione dei capi quando l'azienda raggiunge un numero di capi in età controllabile per brucellosi, distinti per sesso, almeno pari a quello detenuto all'apertura del focolaio di brucellosi. Nel caso di abbattimento totale dovrà essere raggiunto anche il numero di capi di età inferiore, distinti per sesso, pari a quello detenuto all'apertura del focolaio di brucellosi.

In ogni caso, il richiedente può optare per una ricostituzione parziale del patrimonio zootecnico aziendale, dandone specifica comunicazione nella domanda di indennizzo, redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato F**. In questo caso l'indennizzo sarà calcolato ed erogato in percentuale all'avvenuta ricostituzione, comunque rispettando il rapporto fra maschi e femmine in età controllabile detenuti in allevamento all'apertura del focolaio di brucellosi.

Per gli allevamenti per i quali si sia disposto l'abbattimento di oltre 200 UBA, qualora non venga richiesta l'anticipazione dell'indennizzo a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, sarà possibile ottenere l'erogazione dell'indennizzo in non più di due soluzioni, inoltrando la comunicazione di avvenuta sostituzione dei capi, redatta conformemente all'**Allegato N**, quando la stessa ha riguardato almeno il 50% di quelli abbattuti. In ogni caso detta comunicazione potrà essere effettuata sempre e solo a seguito della chiusura del focolaio di brucellosi.

Nella verifica dell'avvenuta sostituzione si terrà conto anche dei capi morti successivamente alla presentazione della comunicazione di cui all'**Allegato N**.

TABELLA 1: D.M. 27 DICEMBRE 2007 - INDENNITÀ PER CATEGORIA, ETÀ E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 412,89		Indennità spettante nella misura massima di € 756,67 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
VITELLO MASCHIO E FEMMINA	€ 116,72	€ 91,67	€ 213,41	€ 173,33
VITELLONE MASCHIO	-----	€ 104,70	-----	€ 173,33
VITELLONE FEMMINA	€ 229,44	€ 182,85	€ 424,32	€ 347,16
MANZO MASCHIO	-----	€ 118,22	-----	€ 173,33
MANZO FEMMINA	€ 317,11	€ 249,98	€ 581,62	€ 477,92
BUE	-----	€ 91,67	-----	€ 173,33
BUFALA DI ETÀ NON SUPERIORE A 8 ANNI	€ 412,89	€ 343,78	€ 756,77	€ 620,82
BUFALA DI ETÀ SUPERIORE A 8 ANNI	€ 342,57	€ 281,21	€ 632,14	€ 516,55
TORO	€ 129,25	€ 104,70	€ 213,41	€ 173,33

TABELLA 2: Elaborazione su dati ISMEA, Bufalini da vita – Prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti - Settimane dal 10/12/07 al 23/12/07

Piazza di rilevazione Sud e Sicilia - Salerno: Prezzi (€/ capo, Iva esclusa, franco allevamento)

Classe	Sottoclasse	Capi iscritti al L.G.			Capi non iscritti al L.G.		
		min.	max.	med.	min.	max.	med.
Vitelle	Scolostrati (da 0 a 60 giorni)	€ 127,00	€ 191,00	€ 159,00	€ 91,00	€ 127,00	€ 109,00
	Fino a 3 mesi (da 61 a 90 giorni)	€ 300,00	€ 464,00	€ 382,00	€ 227,00	€ 300,00	€ 263,50
	Svezzate 3-6 mesi	€ 436,00	€ 664,00	€ 550,00	€ 327,00	€ 436,00	€ 381,50
Manze	6-15 mesi	€ 646,00	€1.291,00	€ 968,50	€ 537,00	€1.018,00	€ 777,50
	Oltre 15 mesi (non gravide)	€ 1.373,00	€1.773,00	€1.573,00	€1.182,00	€1.582,00	€1.382,00
Giovenche	Oltre 15 mesi (gravide)	€ 2.127,00	€2.591,00	€2.359,00	€1.655,00	€1.955,00	€1.805,00
Bufale	Adulte (dopo 10 parti - oltre 14 anni e 1 mese)	€ 864,00	€1.127,00	€ 995,50	€ 618,00	€ 818,00	€ 718,00
	Primipare (fino all'età di 4 anni e 10 mesi)	€ 1.564,00	€1.982,00	€1.773,00	€1.391,00	€1.627,00	€1.509,00
	Pluripare fino al 3° parto (fino all'età di 7 anni e 3 mesi)	€ 1.418,00	€1.864,00	€1.641,00	€1.300,00	€1.509,00	€1.404,50
	Pluripare dopo il 3° parto (fino all'età di 14 anni e 1 mese)	€ 1.045,00	€1.473,00	€1.259,00	€ 882,00	€1.209,00	€1.045,50
Torelli	24 mesi	€ 1.155,00	€1.600,00	€1.377,50	€1.055,00	€1.200,00	€1.127,50
	Asseccaticci 8/10 mesi	€ 955,00	€1.345,00	€1.150,00	€ 827,00	€1.018,00	€ 922,50
	Annutoli oltre 1 anno	€ 1.191,00	€1.609,00	€1.400,00	€1.027,00	€1.300,00	€1.163,50
Toro *	Oltre 2 anni	€ 1.150,00	€1.700,00	€1.425,00	€ 990,00	€1.450,00	€1.220,00

* Piazza di rilevazione Centro e Sardegna - Latina

TABELLA 3: CALCOLO DEL REDDITO PRODOTTO

Reddito familiare / 100 kg di latte prodotto (anno 2005)*	Produzione media per bufala nella provincia di Caserta (kg) **	Reddito medio per bufala nella provincia di caserta
€ 22,86	2.174	€ 496,98

* Fonte: Analisi del costo e della redditività della produzione di latte di bufala - Indagine 2006 ISMEA

** Fonte: AIA - Bollettino dei Controlli della Produttività del Latte Anno 2006

TABELLA 4: CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME

CATEGORIA	UB
Tori, vacche ed altri bovini di oltre due anni	1,0 UB
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UB
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UB

3. - Presentazione delle istanze volte ad ottenere l'indennizzo

I richiedenti, per accedere agli indennizzi, devono consegnare a mano o inviare, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o assicurata A.R. delle Poste Italiane, al Commissario di Governo per l'Emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe, presso la Sezione Diagnostica Territoriale di Caserta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Frazione Tuoro, 81029 Caserta, un plico recante la seguente dicitura "Domanda di indennizzo per capi bufalini abbattuti per positività alla brucellosi".

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente, restando il Commissariato esonerato da qualsivoglia responsabilità per eventuali disguidi o disservizi postali.

Nel plico dovrà essere inserita la documentazione appresso riportata:

- a) domanda, redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato F**. Ciascuna domanda deve essere relativa a tutti capi positivi oggetto di una unica notifica di positività e relativo ordine di abbattimento;
- b) copia dei "modello 4" relativi all'invio degli animali infetti al macello;
- c) modelli 9/33 relativi agli animali infetti abbattuti;
- d) certificato di iscrizione alla CCIAA, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 29/12/1993, n° 580, con dicitura di vigenza. Tali circostanze possono essere attestate dal richiedente anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/00, redatta conformemente all'**Allegato G**;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00 (redatta conformemente all'**Allegato H**, attestante che i capi abbattuti non siano coperti da polizze assicurative specifiche per danni conseguenti a malattie infettive ovvero l'ammontare del rimborso previsto dalle polizze medesime per ciascun capo abbattuto, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- f) fatture di vendita per macello degli animali infetti. Alla fattura deve essere allegata in originale la scheda tecnica rilasciata dal macello relativa agli animali infetti macellati. Detta scheda tecnica, completa di timbro e firma del responsabile del macello medesimo, deve riportare il valore dei singoli capi ed il loro valore complessivo. Qualora la vendita dei capi avvenga ad intermediari che provvedano poi alla macellazione, la scheda tecnica rilasciata dal macello potrà essere intestata agli intermediari medesimi;
- g) certificazione rilasciata dal responsabile del Servizio Veterinario competente attestante il rispetto delle norme stabilite dall'art. 4 del D.M. 14/06/1968 e s.m.i, redatta conformemente all'**Allegato I**;
- h) eventuale certificazione attestante la distruzione della carcassa;
- i) nel caso di richiesta di indennizzo per giovenche gravide, certificazione di un veterinario iscritto all'ordine professionale che attesti lo stato di gravidanza dell'animale. Tale diagnosi può essere effettuata tramite esame ecografico successivamente al venticinquesimo giorno di gravidanza oppure con esame clinico-ginecologico successivamente al trentaseiesimo giorno di gravidanza. Si precisa che successivamente alla notifica di positività alla brucellosi, conformemente alla vigente normativa sanitaria, è vietata l'attività riproduttiva dei capi risultati infetti. Copia della certificazione di gravidanza deve essere comunque allegata al modello 4 che scorta le stesse giovenche verso lo stabilimento di macellazione, al fine di consentire attività di verifica a campione da parte del veterinario ufficiale dello stabilimento.
- j) eventuale certificazione rilasciata dall'Associazione Nazionale Allevatori della Specie Bufalina o dall'Associazione Regionale Allevatori della Campania, attestante l'iscrizione al Libro Genealogico della Bufala Mediterranea Italiana degli animali abbattuti o macellati;
- k) per i richiedenti i cui indennizzi da erogare sono, complessivamente, di importo superiore ad €154.937,07, ai sensi del DPR 3/6/1998, n° 252, certificazione antimafia;

- 1) **Allegato P** (quando dovuto), debitamente protocollato, timbrato, firmato e datato a cura del competente Servizio Veterinario ASL.

Per i capi abbattuti successivamente alla data del 06/05/2008, di approvazione del “Piano operativo per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe”, e per i quali non siano già state presentate richieste di indennizzo, le istanze andranno inviate entro e non oltre 60 giorni dall’avvenuta macellazione o abbattimento dei capi infetti. Qualora i capi siano macellati o abbattuti in più giorni, si terrà conto della data di abbattimento dell’ultimo capo.

Analogamente, per i capi abbattuti successivamente alla data di approvazione del presente documento, le istanze, relative a ciascun ordine di abbattimento, andranno entro e non oltre 60 giorni dall’avvenuta macellazione o abbattimento dei capi infetti. Qualora i capi siano macellati o abbattuti in più giorni, si terrà conto della data di abbattimento dell’ultimo capo.

Per i capi bufalini risultati sieropositivi alla prova sierologica della brucellosi abbattuti successivamente alla data del 7/01/2008, conformemente alla normativa vigente e per la buona prassi profilattica, senza attendere l’ordinanza di abbattimento, è possibile inoltrare istanza di indennizzo, redatta conformemente all’**Allegato F**, completa della documentazione su indicata, entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione del presente documento. A tale istanza andrà inoltre allegata certificazione rilasciata dai competenti servizi veterinari, redatta conformemente all’**Allegato P**, invece del predetto **Allegato I**.

Le domande inviate con modalità differenti da quelle previste non sono accolte. Il Commissario di Governo inoltre non assume responsabilità per la disfunzione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata o assicurata.

4. Istruttoria delle istanze

4.1. comunicazione dell’avvio del procedimento

Il Commissario di Governo comunica a ciascun richiedente, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., l’avvio del procedimento nonché l’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento per l’istanza presentata.

4.2. verifiche documentali

L’unità operativa istituita dal Commissario di governo, per ciascuna istanza di indennizzo, verifica:

- a) che la data di presentazione della domanda rientri nei termini di cui al precedente punto 3.;
- b) la completezza dei dati richiesti nell’istanza nonché della documentazione indicata al precedente punto 3.;
- c) attraverso la Banca Dati Nazionale:
 - l’iscrizione dell’allevamento alla stessa BDN;
 - gli estremi identificativi dell’allevamento (denominazione, codice aziendale, Comune, Codice Fiscale detentore);
 - gli estremi di identificazione dei capi abbattuti (codice identificativo univoco, data di nascita, sesso, numero del bolo e/o della marca rossa, ove applicati);
 - l’avvenuto aggiornamento, per i capi infetti abbattuti o macellati, dei dati relativi a:
 - registrazione dei provvedimenti di abbattimento con relativo dettaglio identificativo dei capi da abbattere, utilizzando il menù “*Controlli*” in “*anages.izs.it*”;
 - registrazione di uscita dall’allevamento infetto verso il macello;

- registrazione delle macellazioni con indicazione di “Abbattimento per provvedimento sanitario”;
- d) la corrispondenza dei codici identificativi univoci dei capi per i quali si richiede l’indennizzo con quelli presenti nella notifica di sieropositività;
- e) che la data dell’invio degli animali sieropositivi allo stabilimento di macellazione rientri nel termine di 15 giorni dalla data della notifica di sieropositività e relativo ordine di abbattimento;
- f) se ricorre il caso, l’autenticità della certificazione rilasciata dall’Associazione Nazionale Allevatori della Specie Bufalina, attestante l’iscrizione al Libro Genealogico della Bufala Mediterranea Italiana degli animali abbattuti o macellati.

Le risultanze delle verifiche documentali sono riportate in una lista di controllo redatta conformemente all’**Allegato L**.

Qualora nel corso dell’istruttoria vengano riscontrate anomalie che impediscano l’accoglimento, parziale o totale dell’istanza, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento parziale o totale dell’istanza medesima.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

4.3. Calcolo degli indennizzi

Conclusa positivamente la verifica documentale l’unità operativa procede, per ciascuna istanza, al calcolo degli indennizzi spettanti, così come indicati al precedente punto 2..

Nel caso della richiesta di anticipazione degli indennizzi il responsabile del procedimento comunica al richiedente l’importo da garantire con garanzia fideiussoria ai fini della concessione e dell’erogazione dell’anticipazione medesima. Entro 15 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione il richiedente provvede a trasmettere la garanzia fideiussoria al Commissario di Governo.

La garanzia fideiussoria con beneficiario il Commissario di Governo, redatta secondo lo schema di cui all’**Allegato M**, deve essere rilasciata da:

- banche o istituti di credito (fideiussione bancaria) iscritte all’albo delle banche presso la Banca d’Italia – ex artt. 13 e 14 del D. Lgs n° 385 del 1993;
- imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni (polizza assicurativa), presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), ex art. 9 del D. Lgs 175 del 1995.

Ciascuna anticipazione deve essere garantita da una sola garanzia fideiussoria, di importo pari al 110 % dell’anticipazione stessa, di durata di dodici mesi dalla data di sottoscrizione e automaticamente rinnovata di anno in anno fino al momento in cui il Commissario di Governo, con apposita notifica ne dia comunicazione di svincolo.

Per ciascuna garanzia fideiussoria il responsabile del procedimento provvede a verificarne la validità.

I beneficiari interessati sono tenuti a comunicare al Commissario di Governo il completamento della sostituzione dei capi, conformemente all’**Allegato N**.

A seguito della comunicazione, l’unità operativa procede alla verifica in BDN dell’avvenuta sostituzione dei capi. Il Commissario di Governo inoltre ne richiede la verifica in azienda al competente Servizio Veterinario. Le risultanze delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari sono riportate in appositi verbali redatti conformemente all’**Allegato O**.

L'istruttoria delle istanze pervenute successivamente alla data di approvazione del presente documento andrà conclusa entro e non oltre 45 giorni dal termine di presentazione delle istanze stesse, salvo straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria stessa.

L'istruttoria delle istanze già pervenute alla data di approvazione del presente documento andrà conclusa entro e non oltre 45 giorni dalla medesima data, salvo straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria stessa.

4.4. Erogazione degli indennizzi

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria riportate nella lista di controllo (**Allegato L**), il Commissario di Governo, con specifico atto, provvede alla liquidazione e pagamento degli indennizzi concessi.

Il responsabile del procedimento comunica al richiedente gli esiti finali del procedimento medesimo.

Per le istanze pervenute successivamente alla data di approvazione del presente documento il pagamento degli indennizzi spettanti andrà effettuato entro e non oltre 90 giorni dal termine di presentazione delle istanze stesse, salvo straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Per le istanze già pervenute alla data di approvazione del presente documento il pagamento degli indennizzi spettanti andrà effettuato entro e non oltre 90 giorni dalla medesima data salvo straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

4.5. Conformità degli aiuti all'art. 10 del Regolamento (CE) 1857/2006

Gli aiuti previsti dal presente piano e le relative procedure adottate per la loro liquidazione e pagamento sono conformi ai criteri definiti dal Regolamento (CE) 1857/2006.

In particolare, detti aiuti sono quantificati in conformità a quanto previsto dal paragrafo 3 punto b) dell'art. 10 del Regolamento medesimo in quanto:

- gli aiuti di cui ai punti a) e b) del presente documento costituiscono un indennizzo per la perdita di parte o di tutto il patrimonio zootecnico aziendale conseguente agli abbattimenti disposti, al netto del ricavato dalla eventuale vendita delle carni, nonché dei rimborsi previsti da specifiche polizze assicurative stipulate;
- gli aiuti di cui al punto c) del presente documento, essendo determinati sulla base del reddito medio annuo per bufala, sono al netto dei costi che l'allevatore avrebbe dovuto sopportare se non fosse intervenuta la malattia;
- dall'aiuto saranno dedotti eventuali costi non sostenuti a causa della epizoozia e gli importi percepiti nell'ambito di regimi assicurativi.

Non saranno infine concessi aiuti per misure di controllo per la quale la legislazione comunitaria fissa oneri specifici e non saranno concessi aiuti o per misure per le quali la legislazione comunitaria indica che i costi sono a carico delle aziende agricole (a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori).